



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 44

Oggetto: ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili proposto dalla FINTECNA S.p.A. c/il Comune di Napoli nonché il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché l'Autorità Portuale di Napoli e nei confronti di Fallimento Bagnoli Futura S.p.A. in liquidazione, notificato a mezzo servizio postale presso lo studio dell'avv. Scaringella in Roma in data 04.01.2016. *Avverso e per la cassazione in parte qua della sentenza del Consiglio di Stato sez. V n.4466/15. Conferimento incarico con facoltà anche disgiunte all' Avv. Renato Spadaro e all'Avv. Massimiliano Scaringella, con studio in Roma alla Via Costantino Morin n. 1.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;

VISTO il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili proposto dalla FINTECNA S.p.A. c/il Comune di Napoli nonché il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nonché l'Autorità Portuale di Napoli e nei confronti di Fallimento Bagnoli Futura S.p.A. in liquidazione, notificato a mezzo servizio postale in data 04.01.2016 presso lo studio dell'avv. Scaringella in Roma, difensore dell'Ente insieme all'avv. Spadaro nel precedente grado di giudizio innanzi al CDS, avverso e per la cassazione in parte qua della sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4466/15, depositata il 23/09/2015;



CONSIDERATO che gli avvocati Scaringella e Spadaro, come già rilevato, hanno assunto, giusta delibera AP n. 70 del 10/03/2015, il patrocinio dell'Ente nel precedente grado di giudizio instaurato con ricorso proposto dal Comune di Napoli contro FINTECNA SpA + altri innanzi al Consiglio di Stato, concluso con la sentenza n. 4466/15 impugnata nel presente ricorso in cassazione, e sussistono pertanto i presupposti di specialità per il conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente anche nel presente giudizio in cassazione;

VISTA la mail inviata dall'avv. Spadaro in data 15/01/2016;

VISTA la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al presente ricorso;

VISTA la sentenza n. 9253/1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione riconosce agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'avvocatura erariale;

VISTE le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nonché n. 2880 del 25.5.2015 del T.A.R. Napoli nelle quali si dà atto, rispettivamente, che "... *l'Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata all'udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell'Autorità portuale ...*" e che "... *l'Avvocatura dello Stato non possiede lo ius postulandi dell'Autorità portuale di Napoli ...*";

CONSIDERATO che la mancanza dello *ius postulandi* dell'Avvocatura dello Stato è stata acclarata anche dal Giudice ordinario (cfr. Ordinanza del Tribunale penale di Napoli n. 14931 del 16.5.2015);

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, il cui articolo 10 espressamente esclude i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;

CONSIDERATO che "... *ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ...*" (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);

VALUTATE le ragioni di necessità discendenti dall'obbligo di resistere in giudizio e dalla oggettiva impossibilità per il dirigente dell'Ufficio Legale di seguire la presente controversia, a causa del carico di lavoro assegnato, in sede consultiva e giurisdizionale,



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 44

e della consistente riduzione di personale, che impongono l'affidamento della presente attività di patrocinio all'esterno;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare e difendere l'Autorità Portuale di Napoli nel giudizio in oggetto non possa che essere affidato, con facoltà anche disgiunte, all'Avv. Massimiliano Scaringella e all'Avv. Renato Spadaro, già assegnatari del precedente procedimento innanzi al CDS;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale propone l'adozione della presente delibera, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE

(Avv. Antonio del Mese)

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali a valere sul capitolo n. 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
2. di autorizzare l'Autorità Portuale di Napoli a costituirsi nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, notificato a mezzo servizio postale in data 04.01.2016 presso lo studio dell'avv. Scaringella in Roma, difensore dell'Ente insieme all'avv. Spadaro nel precedente grado di giudizio innanzi al CDS, avverso e per la cassazione in parte qua della sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4466/15, depositata il 23/09/2015;
3. di affidare il relativo incarico, ad ogni effetto di legge, con facoltà anche disgiunte all'Avv. Renato Spadaro e all'Avv. Massimiliano Scaringella, con studio in Roma alla Via Costantino Morin n. 1, ai quali verrà rilasciato apposito mandato;



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 24

4. di impegnare l'importo di €5.000,00 quale spesa presuntiva; tale spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli;
6. di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e all'area Amministrativo-Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al funzionario D. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, delibere 2016, Affidamento incarichi Avvocati esterni.

Napoli, 15 FEB. 2016

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (C.P.) *Antonio Basile*

Si notifici: Ufficio Legale _____; RAG _____; **via mail:** R.P.C.T. _____ D. Sara _____.

Napoli, 15 FEB. 2016

Basile